

Dario Ippolito

La Scienza della legislazione.

Introduzione al pensiero giuridico di Gaetano Filangieri

The Science of Legislation.

An Introduction to the Legal Thought of Gaetano Filangieri

SOMMARIO: 1. Prologo - 2. Una scienza nuova - 3. Legge sovrana - 4. Padri e figli.
- 5. L'opera di una vita - 6. Un classico del garantismo - 7. L'altalena della fortuna.
- 8. Ombre dei Lumi.

ABSTRACT: Is Gaetano Filangieri a prophet of the democratic republic or an organic intellectual of the monarchy? Is he a partisan of legicentrism or a theorist of constitutionalism? Does he regret the liberty of the ancients or does he advocate for that of the moderns? Anyone wishing to confront these dilemmas must approach the pages of *Science of Legislation* with the understanding that none of its facets can be overlooked. Sovereignty and rights, subjective autonomy and state dirigism, individual interests and civil virtues, free market and social justice: in order to understand Filangieri's legal thought, it is necessary to traverse its fields of tension.

KEYWORDS: Filangieri, Garantism, Constitutionalism.

1. *Prologo*

Tra l'autunno del 1787 e l'estate seguente, una lettera firmata da Benjamin Franklin – insieme a una copia della Costituzione appena approvata dal Congresso di Philadelphia – viaggiò tra gli Stati Uniti e il Regno di Napoli. La distanza atlantica rendeva lentissime le comunicazioni e lo statista americano si rammaricava di non poter dialogare più agevolmente col suo interlocutore. A rispondere, il 27 settembre del 1788, non fu il destinatario della lettera, bensì sua moglie, Charlotte Frenzel: «Signore, attribuite questo lungo ritardo al mio dolore e condividete le mie lacrime. Il cavaliere Gaetano Filangieri, il mio sposo, il mio amico, non c'è più. Una malattia crudele l'ha portato via nel fiore dei suoi anni. E con lui, il 21 luglio, ha portato via tutta la mia felicità»¹.

A soli 35 anni, Gaetano Filangieri era morto di tubercolosi, lasciando incompiuta un'opera monumentale: *La Scienza della legislazione*². Dei sette libri previsti dal piano originario, ne aveva pubblicati quattro; e, con un'abnegazione incompatibile col suo stato di salute, stava procedendo alla stesura del quinto (edito postumo e largamente incompleto nel 1791). Fin dalla pubblicazione dei primi due libri, nel 1780, l'autore aveva attirato l'attenzione del pubblico colto e dei partigiani dell'Illuminismo: «ha testa grande – scrisse Pietro Verri a suo fratello Alessandro – ha sentimenti grandi, ha un ammasso di cognizioni e fa un'opera che fa onore all'Italia». All'apprezzamento conseguiva l'esortazione: «Leggila: è scritta con vigore, con eloquenza, con sentimento, e con vera filosofia, se gli perdoni alcuni pochi squarci»³.

¹ Ch. Filangieri Frenzel a B. Franklin, Napoli 27 settembre 1788, pubblicata in A. Pace, *Benjamin Franklin and Italy*, Philadelphia 1958, pp. 403-404 [traduzione di chi scrive]. La lettera di Franklin a Filangieri, datata 14 ottobre 1787 e recapitata a Vico Equense il primo luglio 1788, è pubblicata in D. D'Alessandro, *Posseduto dalla ragione. Profilo di Gaetano Filangieri*, Napoli 1994, pp. 145-46.

² G. Filangieri, *La Scienza della legislazione* (1780-1791), edizione critica diretta da V. Ferrone, 7 voll., Venezia 2003-2004 [vol. 1: libro I, *Delle regole generali della scienza legislativa* (1780), a cura di A. Trampus; vol. 2: libro II, *Delle leggi politiche ed economiche* (1780), a cura di M.T. Silvestrini; vol. 3: libro III, *Delle leggi criminali*. Parte prima, *Della procedura* (1783), a cura di F. Toschi Vespasiani; vol. 4: libro III, *Delle leggi criminali*. Parte seconda, *Dei delitti e delle pene* (1783), a cura di G. Tocchini e A. Trampus; vol. 5: libro IV, *Delle leggi che riguardano l'educazione, i costumi e l'istruzione pubblica* (1785), a cura di P. Bianchini; vol. 6: libro V, *Delle leggi che riguardano la religione* (1791), a cura di G. Tocchini; vol. 7, *La genesi e le edizioni della «Scienza della legislazione»*, di A. Trampus, e *Indici*]. A questa edizione si farà riferimento di seguito con la sigla *SL*, seguita dall'indicazione, tra parentesi quadre, del numero del volume.

³ P. Verri ad A. Verri, Milano 5 luglio 1780, pubblicata in *Carteggio di Pietro e Alessandro Verri*,

Filangieri, allora, aveva poco più di 25 anni (era nato a Cercola, sulle pendici del Vesuvio, il 22 agosto 1753)⁴. Va da sé che quando le lodi del filosofo milanese gli giunsero direttamente, in una lettera spumeggiante di autentica ammirazione, non esitò a trattenere l'espressione del suo sentimento di gratificazione: «Chi avrebbe potuto sperare, che il celebre Verri avesse scritta ad un nascente autore una lettera così consolante? Se altro premio non avesse la mia opera, questo solo basterebbe per rendermi contento delle mie fatiche»⁵.

L'ascesa agli onori della Repubblica delle Lettere fu rapidissima. *La Scienza della legislazione* divenne oggetto di discussione ed analisi: sulle pagine delle «Nuove letterarie» di Firenze, delle «Memorie enciclopediche» di Bologna, del «Giornale letterario» di Venezia, della «Biblioteca oltremontana» di Torino, della «Gazzetta enciclopedica» di Milano, del «Journal encyclopédique» di Parigi, della «Zugabe zu den Göttingischen gelehrten Anzeigen» e di molti altri periodici⁶. Alle varie edizioni dell'opera, susseguitesì celermente tra Napoli, Firenze,

a cura di G. Seregni, Milano 1940, vol. XI, pp. 91-93. La lettera proseguiva così: «Trenta anni sono, egli doveva essere posto all'indice e fatto prigioniero; bramo che quest'uomo virtuoso non abbia simili ricompense del bene che cerca di fare agli uomini». Filangieri non finì in prigione, ma la sua opera fu immediatamente denunciata alla *Congregazione dell'Indice dei libri proibiti*.

⁴ Sulla vita di Filangieri, si veda G. Ruggiero, *Gaetano Filangieri. Un uomo, una famiglia e un amore nella Napoli del Settecento*, Napoli 1999.

⁵ G. Filangieri a P. Verri, Napoli 19 settembre 1780, pubblicata in G. Berti, *La ragione prudente. Gaetano Filangieri e la religione delle riforme*, Firenze 2003, pp. 52-53. Il 26 agosto 1780 Verri gli aveva scritto: «Le confesso che al primo aprire del libro ho dubitato che l'impegno fosse tanto vasto che difficilmente l'Autore reggerebbe nella immensa carriera. Ma alla pagina 59 ho ascoltato la voce di Ercole che ha rimbombato sul mio cuore, e ogni dubbio è svanito. A misura poi che mi sono avidamente inoltrato nella interessantissima lettura, sempre più ho sentito che grandeggiavano le idee e le Primordiali verità luminosamente posavano appoggiate a' fatti d'una vasta erudizione. [...] Vorrei poterle esprimere la venerazione che hanno fatto nascere in me i sublimi suoi lumi, e più ancora l'uso nobile e generoso ch'ella ne fa in beneficio della società umana. Io felicito V.E., e più ancora felicito cotesta Sua illustre Patria nella quale s'ascolta con pace e con onore la voce libera d'un Filosofo che indica sapientemente gli errori sin ora venerati. Questa è una sacra espiazione all'ombra onorata dell'infelice Pietro Giannone colpevole di essere nato cinquant'anni prima del suo tempo. Possa V.E. godere lungamente gli applausi dell'Europa e l'ammirazione dei suoi cittadini! Questo voto lo esprime il mio animo riconoscente e sensibile mosso dal patriottismo Italiano» (lettera pubblicata in D. D'Alessandro, *Posseduto dalla ragione*, cit., pp. 139-140).

⁶ Sul dibattito suscitato dalla *Scienza* nella stampa periodica, si veda F. Berti, *La ragione prudente* cit., pp. 192-235, il quale sottolinea anche il rilievo che ebbe nella circolazione dell'opera l'appartenenza di Filangieri alla massoneria: «una così rapida e positiva ricezione fu dovuta, oltre che all'effettivo valore dello scritto, alla fitta rete di legami massonici che l'illuminista napoletano andava costruendo con ogni probabilità da qualche anno, e che si sovrapponevano quasi sempre a quelli illuministici» (ivi, p. 37).

Venezia e Milano, si aggiunsero ben presto le traduzioni: in tedesco, francese e spagnolo, nel corso degli anni Ottanta; successivamente, in inglese (1792, 1806), polacco (1791), danese (1799), russo (1803) e svedese (1814) – oltre che, nuovamente, in francese (1791, 1798, 1822, 1840), tedesco (1794, 1808, 1848, 1849) e spagnolo (1812, 1821, 1822, 1836)⁷.

«Non vi ha forse libro italiano o estero – rimarcò Donato Tommasi nell'*Elogio storico* tributato all'amico defunto – che avesse avuto in sorte nel giro di pochissimi anni tante e così varie edizioni, che fosse in più lingue rapidamente tradotto, e che s'innalzasse a tanta reputazione in tutta Europa e fin nel novello emisfero»⁸. Il dubitativo «forse» attenua l'iperbole celebrativa. Ma, a ben vedere, sarebbe bastato circoscrivere temporalmente e geograficamente l'affermazione per sottrarla al precipizio dell'esagerazione. In effetti, nella letteratura giurpolitica italiana del secondo Settecento, solo un'altra opera ebbe maggior successo della *Scienza della legislazione. Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria⁹.

Esattamente tre lustri dopo la traduzione francese del «libriccino»¹⁰ che rivoluzionò il pensiero penale moderno, un altro giovane italiano conquistava un ruolo da protagonista sulla scena culturale internazionale. Napoli si rivelava europea quanto Milano. Il diritto positivo tornava a essere oggetto di critica

⁷ Gli anni tra parentesi indicano solo la data di inizio delle pubblicazioni (che, nei casi di edizione integrale, talora si prolungano nel tempo). Cfr. A. Trampus, *La genesi e le edizioni*, cit. Sulla circolazione e la recezione dell'opera di Filangieri si vedano J. Lalinde, *El eco de Filangieri en España*, in «Anuario de Historia del Derecho español», LIV (1984), pp. 447-522; F. Galindo Ayuda, *La Scienza della legislazione en el nacimiento del Liberalismo Español*, in L. D'Alessandro (cur.), *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*, Napoli 1991, pp. 375-401; J. Astigarraga Goenaga, *I traduttori spagnoli di Filangieri e il risveglio del dibattito costituzionale (1780-1839)*, in A. Trampus (cur.), *Diritti e costituzione. L'opera di Gaetano Filangieri e la sua fortuna europea*, Bologna, 2005, pp. 231-290; M. Lorente Sariñena, *De la suerte normativa de la Ciencia de la legislación: Filangieri y la codificación en la España decimonónica*, in «Nuevo Mundo Mundos Nuevos» [online], URL: <http://journals.openedition.org/nuevomundo/3510>; S. Scandellari, *La difusión del pensamiento criminal de Gaetano Filangieri en España*, in «Nuevo Mundo Mundos Nuevos» [online], URL: <http://journals.openedition.org/nuevomundo/3484>; P. Becchi, *La recezione di Filangieri in Germania*, in *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo*, cit., pp. 213-245; A. Trampus, *La naissance du langage politique moderne. L'éritage de Lumières de Filangieri à Constant*, Paris 2017.

⁸ D. Tommasi, *Elogio storico del Cavalier Gaetano Filangieri* (1788), in G. Filangieri, *La Scienza della legislazione*, Milano 1817, vol. I, p. 81.

⁹ L'immediata fortuna dell'opera è ben documentata da F. Venturi nella sezione «Storia e dibattiti in Italia e in Europa» della sua edizione di C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1764), Torino 1965.

¹⁰ «Libriccino» è il termine con cui, nella *Storia della colonna infame* (1842), Alessandro Manzoni fa riferimento al pamphlet del nonno materno (si veda l'edizione del Centro nazionale studi manzoniani, Milano 2002, p. 55).

filosofica. La critica filosofica riprendeva le forme del discorso giuridico. Il discorso giuridico si proiettava alla ricerca di un ordine nuovo.

La precocissima celebrità e la feconda capacità di incidere con le proprie idee nel dibattito pubblico non sono, del resto, gli unici elementi che accomunano il profilo di Filangieri a quello di Beccaria. Ben più rilevanti sono i tratti di somiglianza che emergono sul piano biografico, culturale e politico. Riprendendo la metafora dell'illuminista Giovanni Scola, che nel 1781 rappresentava Filangieri come un «ardito e intrepido Navigatore, che si scaglia a piene vele nella maggior vastità dell'Oceano»¹¹, potremmo configurare il gioco di parallelismi al quale ci accingiamo come una manovra di abbordaggio al bastimento filosofico della *Scienza della legislazione*.

2. Una scienza nuova

La comparazione tra Filangieri e Beccaria appare proficua, innanzitutto, in relazione al loro approccio al diritto. *Dei delitti e delle pene* e *La Scienza della legislazione* sono opere giuspolitiche che affrontano i problemi su cui vertono da prospettive assimilabili, distanziandosi significativamente dai modelli scientifici preesistenti.

All'epoca della formazione intellettuale dei due illuministi, il panorama della cultura giuridica era caratterizzato dalla presenza di tre grandi paradigmi epistemici: quello giurisprudenziale, quello giusnaturalistico e quello sociologico. Parlando di «paradigma giurisprudenziale» intendo designare quella lunga tradizione di *scientia iuris* che, affondando le sue radici nel diritto romano, si sviluppa, tra continuità e rotture, dall'età dei glossatori a tutto l'antico regime, mantenendo una funzione centrale nella configurazione dell'ordinamento giuridico. I cultori di questa forma di conoscenza sono commentatori e sistematori di testi normativi, che studiano le fonti del diritto (il *corpus iuris Iustinianicum*, le leggi statali, le sentenze, i trattati di coloro che li hanno preceduti etc.) per fondare su queste basi autoritative la propria dottrina. Il metodo di questa forma di sapere è costituito dalle regole dell'*interpretatio*.

I giuristi che operano nell'orizzonte del «paradigma giusnaturalistico» perseguono obiettivi diversi rispetto agli studiosi del diritto positivo. Confidando nella capacità nomotetica (o nomo-euristica) della ragione, si dedicano alla ricerca delle regole universali della condotta umana. Scoperti i principi supremi della giustizia, procedono a inferirne i corollari normativi, per costruire, deduzione dopo deduzione, il sistema razionale del diritto naturale. Il loro proposito

¹¹ «Giornale enciclopedico», tomo VIII (agosto 1781), p. 49.

è quello di produrre una scienza giuridica tanto rigorosa quanto la geometria. Il loro canone metodologico è la *demonstratio*¹².

Con la locuzione «paradigma sociologico» mi riferisco al metodo di studio del diritto inaugurato da Montesquieu nell'*Esprit des lois*¹³. Diversamente dai giuristi dogmatici, egli non si propone di ricercare ciò che il diritto positivo prescrive. Il suo intento non è neppure quello – proprio del giusnaturalismo – di individuare le prescrizioni del diritto naturale. Egli è interessato a comprendere perché il diritto positivo stabilisce quello che stabilisce. Le norme giuridiche, in quest'ottica, sono concepite come fenomeni determinati dalla correlazione che intrattengono con le altre dimensioni della vita sociale. Né le tecniche interpretative né i ragionamenti deduttivi si rivelano quindi adeguati all'indagine. Occorre osservare i dati della realtà, compararli, cogliere le regolarità e formulare – per induzione – leggi scientifiche dotate di capacità esplicativa e portata empirica. Il modello epistemologico, in questo caso, è quello della fisica moderna¹⁴.

La Scienza della legislazione non è riconducibile a nessuno di questi paradigmi. Così come non lo è *Dei delitti e delle pene*. Tanto Beccaria quanto Filangieri sviluppano un discorso *de iure condendo*, che si confronta con lo *ius conditum* e ne prefigura il superamento. Sulla base delle rispettive concezioni antropologiche, etiche e giuridiche, essi stabiliscono i principi di giustizia e i canoni di politica del diritto che devono orientare l'azione legislativa. Il loro approccio eminentemente normativo contribuisce a modellare il «paradigma riformatore» tipico dei Lumi, caratterizzato dalla riflessione critica e dalla progettazione giuridica. Il genere a cui appartengono le loro opere potrebbe essere denominato *speculum legislatoris*: con l'avvertenza che, in radicale alterità rispetto ai tradizionali *specula principum*, esse considerano il governo dello Stato e le regole della convivenza sociale *ex parte civium*.

Del «paradigma riformatore», inteso come stile di pensiero giuspolitico a vocazione operativa, la *Scienza della legislazione* rappresenta forse l'espressione più sistematica e ambiziosa. Per pubblicizzarne l'edizione veneziana, lo stampatore Giovanni Vitto la celebrò sul «Giornale dei letterati» come il «più vasto edificio, che mente umana [avesse] ideato giammai»: «un perfetto e in ogni sua parte coerente sistema legislativo»¹⁵. Sebbene il giudizio sia enfatizzato dallo scopo

¹² Cfr. N. Bobbio, *Il giusnaturalismo moderno*, in A. Andreatta e A.E. Baldini (curr.), *Il pensiero politico. Idee, teorie, dottrine*, Torino 1999, pp. 169-196. Forse non è superfluo segnalare il carattere idealtipico della distinzione: molti sono i giuristi che scrivono sia di diritto positivo sia di diritto naturale.

¹³ Ch.-L. de Secondat de Montesquieu, *Lo Spirito delle leggi* (1748), in Id., *Tutte le opere (1721-1754)*, a cura di D. Felice, Milano 2014.

¹⁴ Cfr. S. Goyard-Fabre, *La philosophie du droit de Montesquieu*, Paris 1973.

¹⁵ Cit. in F. Berti, *La ragione prudente*, cit., pp. 196-197. Disinteressato, ma identico, è il giudizio

commerciale, è indubbio che l'opera possieda un carattere di originalità: in primo luogo nel «disegno e [nel] coraggio d'intraprenderlo»¹⁶. Filangieri stesso, prospettandone il *Piano*, rivendicava con orgoglio il proprio primato intellettuale:

È cosa strana: fra tanti scrittori che si sono consacrati allo studio delle leggi, chi ha trattato questa materia da solo giureconsulto, chi da filologo, chi anche da politico, ma non prendendo di mira che una sola parte di questo immenso edificio: chi, come Montesquieu, ha ragionato piuttosto sopra quello che si è fatto, che sopra quello che si dovrebbe fare; ma niuno ci ha dato ancora un sistema compiuto e ragionato di legislazione, niuno ha ancora ridotta questa materia ad una scienza sicura ed ordinata, unendo i mezzi alle regole e la teoria alla pratica. Questo è quello che io intraprendo di fare in quest'opera¹⁷.

Al pari di Beccaria, invitando il lettore a incamminarsi dietro di lui, Filangieri si premurava di distinguere i suoi passi da quelli di Montesquieu¹⁸: proprio perché, al pari di Beccaria, dal pensiero di Montesquieu era stato fortemente influenzato. Del resto, tutti coloro che si erano addentrati nell'inesauribile miniera filosofica dell'*Esprit des lois* ne erano usciti arricchiti: nel lessico, nella morfologia e nella sintassi del proprio discorso giuridico. Filangieri ne aveva tratto suggestioni assiologiche e strumenti di analisi della realtà, che gli permisero di comprendere, nell'orizzonte programmatico della sua *Scienza*, la complessità dei rapporti tra diritto e sistema sociale. Da qui discende la sensibilità relativistica che, in tante pagine, informa i suoi giudizi di valore e modula le sue direttive metalegislative¹⁹: «La scienza della legislazione ha, è vero, i suoi principi generali: il

del diplomatico tedesco Friedrich Johann Lorenz Mayer, che nel *Voyage en Italie* scrive: «personne avant lui n'avait conçu un plan de législation aussi vaste, un système aussi complet que celui dont une mort prématurée l'empêcha de tracer l'entier développement» (F.J.L. Mayer, *Voyage en Italie*, Paris 1802, p. 369).

¹⁶ Ivi, p. 197.

¹⁷ *SL* [1], libro I, «Introduzione», pp. 18-19.

¹⁸ Poche pagine dopo il brano citato, Filangieri tornava a marcare le distanze: «Non si dovranno meravigliare coloro che leggeranno questo libro, se vedranno trattati [...] questi oggetti, dopo che l'autore dello *Spirito delle leggi* ne ha così diffusamente parlato. [...] lo scopo che io propongo è tutto diverso da quello di questo autore. Montesquieu cerca in questi rapporti lo spirito delle leggi ed io vi cerco le regole. Egli procura di trovare in essi la ragione di quello che si è fatto ed io procuro di dedurne le regole di quello che si deve fare» (Ivi, «Piano dell'opera», p. 23).

¹⁹ Cfr. le penetranti pagine di I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica in età moderna*, Torino 2002, pp. 510-537. Nel giudizio di chi, prima e dopo Benedetto Croce, ha svalutato la *Scienza* come un testo affetto dal «preconcetto del secolo, la credenza nell'astratta Ragione» (B. Croce, *Storia del Regno di Napoli* [1925], Milano 1992, p. 226) è visibile il più

legislatore non deve ignorarli; ma egli deve farne quell'uso che fa l'oratore dei precetti della rettorica: egli fa servire i precetti all'orazione e non l'orazione a' precetti»²⁰.

La razionalità giuridica – nella prospettiva filangieriana – è l'artificio di una «ragione prudente»²¹ scaltrita dall'esperienza²²: «da politica, l'economia, la legislazione sono teorie complicatissime, nelle quali è facile l'inciampare negli errori, allorché se ne vogliono troppo generalizzare le idee, la bontà delle quali, come si è detto, è tutta relativa, è tutta di rapporto»²³.

3. *Legge sovrana*

Pensare il diritto, dunque, tanto per Filangieri quanto per Beccaria significa progettarne e propugnarne la riforma. Ma a che scopo riformarlo? E in che modo? Se ci accostiamo alla *Scienza* e ai *Delitti* cercando risposte a questi interrogativi, troviamo un secondo elemento rilevante di somiglianza tra i due autori: il comune orientamento ideologico. Per fugare immediatamente le perplessità che una tesi tanto indeterminata può suscitare, procediamo a precisarne i contorni. A tal fine, possiamo riadattare le categorie di analisi del pensiero politico elaborate dal filosofo Mario Albertini²⁴.

In quanto discorso valutativo e normativo che mira a incidere sulla realtà, ogni ideologia è caratterizzata dalla coesione tra un «aspetto di valore», un «aspetto di struttura» e un «aspetto storico-sociale»²⁵. L'aspetto di valore consiste nell'obiettivo accreditato come bene da perseguire; l'aspetto di struttura consiste nella prefigurazione dell'assetto istituzionale adeguato al suo raggiungimento; l'aspetto storico-sociale consiste nell'individuazione delle condizioni di realizzabilità del fine perseguito attraverso il mezzo prefigurato. Orbene, nelle

trito dei luoghi comuni antilluministici.

²⁰ *SL* [2], libro II, cap. XVIII, p. 143.

²¹ Convincente, perché filologicamente fondata e rigorosamente argomentata, è la linea interpretativa di F. Berti, *La ragione prudente*, cit.

²² «L'esperienza, quest'astro della ragione», scrive Filangieri in *SL* (5) libro IV, parte I, cap. 1, p. 4.

²³ *SL* [2], libro II, cap. XXXVIII, p. 254.

²⁴ Antifascista liberale, Mario Albertini (1919-1997) è stato insieme ad Altiero Spinelli il massimo esponente italiano del federalismo europeo. Il suo itinerario intellettuale, tra militanza politica e produzione saggistica, è documentato dai nove volumi di *Tutti gli scritti*, a cura di N. Mosconi, Bologna 2006-2010.

²⁵ Tra i numerosi testi in cui Albertini utilizza queste categorie, si veda, ad esempio, *Il federalismo* (1962), in M. Albertini, *Tutti gli scritti*, cit., vol. IV, pp. 231-259.

dottrine politiche di Filangieri e Beccaria è possibile ravvisare un comune aspetto di valore: la sicurezza della libertà; un comune aspetto di struttura: il governo delle leggi; e un comune aspetto storico-sociale: l'eversione dell'ordine giuridico esistente.

Condividendo la concezione montesquieuiana della libertà quale tranquillità derivante dalla certezza d'essere giuridicamente protetti da impedimenti e costrizioni arbitrarie, insieme alla convinzione che solo l'imperio della legge possa assicurare tale condizione soggettiva, i due massimi esponenti dell'Illuminismo italiano si batterono per il superamento del multiverso giuridico di matrice medievale, caratterizzato dal pluralismo degli ordinamenti e dall'assenza di gerarchia nelle fonti. Nella congerie dei diritti locali, delle normative cetuali, delle massime giurisprudenziali e delle autorità dottrinali (fiorite nei secoli intorno ai rami del diritto romano, del diritto canonico, del diritto feudale, del diritto patrio ecc.) essi denunciavano il tralignamento della funzione dello *ius dicere* nel potere dello *ius dare*. Tra i fortunati dell'arbitrio giudiziario e il moto ondoso dell'incertezza giuridica, la libertà, priva di ormeggi, naufragava inesorabilmente.

Proprio all'insegna della polemica antigiusprudenziale, avvenne, nel 1774, il debutto pubblico di Filangieri come scrittore. In quell'anno il ministro riformatore Bernardo Tanucci aveva ordinato ai tribunali di Napoli, con due successivi dispacci, di motivare in diritto le sentenze civili e penali. Nella motivazione doveva comparire il testo della legge applicata al caso in giudizio e non erano ammessi richiami alla dottrina o alla giurisprudenza. Le opinioni dei *doctores iuris* e i precedenti giudiziari perdevano dunque la loro valenza autoritativa. Le fonti del diritto si riducevano alla legislazione statale e al *corpus* normativo dello *ius commune*. La riforma tanucciana, inoltre, imponeva ai magistrati il divieto di interpretazione non letterale, obbligandoli a deferire al sovrano ogni questione relativa al significato controverso delle disposizioni legali. Infine, stabiliva il principio della pubblicità delle sentenze, condizionandone l'esecutività alla stampa²⁶.

I dispacci apparvero a Filangieri un tentativo di espugnare la roccaforte del potere togato e di distruggerne gli arsenali, colpendo simultaneamente la normatività della *scientia iuris*, la legittimità dell'*interpretatio* e la discrezionalità della *iurisdictio*²⁷. Spinto dalla piena condivisione del loro contenuto normativo, egli

²⁶ Cfr. G. Gorla, *Introduzione allo studio dei Tribunali Supremi Italiani nel quadro europeo fra i secoli XVI e XIX*, in N. Picardi e A. Giuliani (curr.), *L'ordinamento giudiziario*. Vol. I. *Documentazione storica*, Rimini 1985, pp. 369-373.

²⁷ Cfr. V. Ferrone, *La società giusta ed equa. Repubblicanesimo e diritti dell'uomo in Gaetano Filangieri*, Roma-Bari 2003, pp. 6-22; e P. Alvazzi del Frate, *Illuminismo e interpretazione. Gaetano Filangieri e le 'Riflessioni politiche' del 1774*, in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medievale e moderno*, Bologna, pp. 237-260.

volle dare alle stampe le sue *Riflessioni sopra l'ultima legge del sovrano*²⁸ per orientare l'opinione pubblica in senso favorevole alla riforma²⁹.

La distinzione montesquieuiana tra governo moderato e governo dispotico, il nesso tra certezza giuridica e sovranità della legge, la nozione di libertà come garanzia oggettiva della sicurezza soggettiva fanno da sfondo all'apologia del provvedimento legale. Stabilendo che nei tribunali «tutto si decida secondo un testo espresso: che il linguaggio del Magistrato sia il linguaggio delle leggi; che egli parli allorché esse parlano, e che si taccia allorché esse non parlano, o almeno non parlano chiaramente; che l'interpretazione sia proscritta; l'autorità dei Dottori del Foro bandita dal Foro, e 'l Magistrato costretto ad esporre al Pubblico la ragione della sentenza»³⁰, i dispacci, dal punto di vista di Filangieri, sollevano un argine contro l'arbitrio dei giudici, che è al tempo stesso una barriera a difesa della libertà degli individui. La legge diventa sovrana, il diritto acquista certezza, il potere giudiziario perde la corazza della segretezza.

Il ridimensionamento della funzione dei giudici alla «cognizione del Fatto» e all'«applicazione letterale della legge»³¹ è presentata come una decisiva conquista di libertà. Se un ordinamento «nel quali i Magistrati possono arbitrare» è «altrettanto peggiore del dispotismo assoluto, quanto il numero de' Magistrati supera quello dell'unità»³², bandire l'arbitrio dei tribunali significa dissolvere la più odiosa manifestazione del governo degli uomini. I dispacci sono così avvalorati come una dichiarazione di guerra al dispotismo togato nel nome della libertà: «la folgore è scoppiata; – esclama giubilante Filangieri – la percussione si comunica; lo scuotimento si fa sentire dappertutto; l'edificio Forense è crollato»³³.

In realtà, quell'edificio resistette solidamente. Non solo perché le folgori sono passate (nel 1791 i dispacci furono revocati³⁴) ma soprattutto per il fatto che all'obbligo di motivazione in diritto delle sentenze non seguì alcun riassetto del sistema normativo: tantomeno quell'integrale rifondazione legislativa dell'ordinamento, che, secondo Filangieri, avrebbe dovuto essere l'opera

²⁸ G. Filangieri, *Riflessioni politiche su l'ultima legge del sovrano che riguarda la riforma dell'amministrazione della giustizia* (1774), Napoli 1982 [ristampa anastatica con una postfazione di Ajello].

²⁹ Cfr. R. Ajello, *Filangieri e i dispacci di Tanucci*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XIII (1983), pp. 263-375.

³⁰ G. Filangieri, *Riflessioni*, cit., pp. 12-13.

³¹ Ivi, p. 46.

³² Ivi, p. 26.

³³ Ivi, p. 4.

³⁴ Cfr. M. Tita, *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Napoli 2000.

dal sovrano illuminato dal filosofo³⁵. Non a caso l'entusiasmo che anima la prosa fendente delle *Riflessioni* e la fiducia nel riformismo monarchico che attraversa i primi due libri della *Scienza* scolorano negli anni a seguire, fino a svanire. È una disillusione amara che, insieme all'insoddisfazione per la carriera militare – a cui Filangieri era stato indirizzato fin da bambino – e alla repulsione per il servizio di Corte – intrapreso nella speranza di un incarico politico – condusse il filosofo a immaginare una nuova vita oltreoceano, nella Pennsylvania del «fratello» Franklin: una *vita activa* al servizio della *res publica*³⁶. Tramontato anche questo progetto, nel 1783 egli chiese e ottenne la licenza dal Real Corpo dei Volontari di Marina, per dedicarsi a tempo pieno alla riflessione e alla scrittura.

Quando nel 1787 fu richiamato nella Capitale, quale membro del Supremo Consiglio delle Finanze, la malattia, con cui da tempo conviveva, era in stato avanzato e il suo credito politico verso la monarchia era ormai chiuso. Del suo sconfortato pessimismo è documento eloquente il *Parere presentato al Re sulla proposizione di un affitto sessennale del così detto Tavoliere di Puglia*, il cui *incipit* sorprende per la quasi brutale schiettezza:

Sire.

In tutti gli stati, ove i vecchi mali ed antichi errori opprimono il popolo; ove il governo non ha avuto ancora il tempo da scoprire i primi principii di questi mali, né ha potuto ancora formare un piano di operazioni progressive e concatenate in modo che l'una serva di apparecchio all'altra per distruggerli; dove, per una conseguenza necessaria di questo stato di cose, la maggior parte delle correzioni, non solo utili ma necessarie, possono divenir perniciose o inesequibili, perché isolate e

³⁵ «La gloria dell'uomo che scrive è di preparare i materiali utili a coloro che governano. I principi non hanno il tempo di istruirsi. Costretti ad operare, un gran movimento li agita e la loro anima non ha il tempo di fermarsi sopra se medesima. Essi debbono confidare agli altri la cura di cercare i mezzi per facilitare le utili intraprese. A' ministri della verità, a' pacifici filosofi si appartiene dunque questo sacro ministero» (*SL* (1), libro I, introduzione, p. 18).

³⁶ Il sogno americano di Filangieri ci si manifesta in una lettera a Franklin, che ha l'intonazione accorata di una richiesta di aiuto e l'autenticità di una confidenza carica di speranza: «come abbandonare il proprio paese, senza un motivo ragionevole d'addurre? Come lasciare il servizio del proprio principe, senza una causa che possa giustificare questa risoluzione? Caro e rispettabile Franklin, chi più di voi potrebbe facilitarmi quest'intrapresa! I miei lavori sulla legislazione, non potrebbero forse determinarvi di invitarmi per concorrere al gran codice, che si prepara nelle Province Unite d'America, le leggi delle quali debbono decidere della loro sorte non solo, ma della sorte anche di tutto questo nuovo emisfero? Qual motivo potrei io addurre più ragionevole di questo per giustificare la mia partenza? Io potrei anche dal principio richiedere dalla mia Corte il permesso per un dato tempo, per non innasprirla con una perpetua dimissione: ma giunto che sarei in America, chi potrebbe più ricondurmi in Europa! Dall'asilo della virtù, dalla patria degli eroi, dalla città de' fratelli, potrei io desiderare il ritorno in un paese corrotto dal vizio e degradato dalla servitù?» (G. Filangieri a B. Franklin, 2 dicembre 1782, pubblicata in A. Pace, *Benjamin Franklin*, cit., pp. 399-401).

disgiunte dalle altre operazioni che dovevano precederle e prepararle: in questi Stati ed in queste circostanze le sole novità che si possono senza rischio intraprendere ed eseguire, si riducono a quelle poche operazioni le quali, senza spezzare e scomporre l'erronea catena, ne ingentiliscono soltanto alcuni anelli, per renderli meno duri e meno gravosi alla nazione che n'è avvinta. Queste, Sire, sono le nostre circostanze³⁷.

Della precaria alleanza tra illuminismo e assolutismo, agganciata all'esaltazione del primato della legislazione, Filangieri, con questo epitaffio, sanciva la dissoluzione.

4. *Padri e figli*

Oltre che a livello intellettuale, la prossimità tra Filangieri e Beccaria si può riscontrare anche in un dato esistenziale: il conflitto da entrambi sperimentato tra convenienze sociali e convinzioni morali. Se il marchese Beccaria, figlio di un parvenu del patriziato milanese, aveva contestato l'egemonia politica del suo ceto d'appartenenza, screditando la cultura giuridica e l'universo di valori che ne costituivano il basamento ideologico³⁸; il cavalier Filangieri, terzogenito di una famiglia aristocratica di antichissimo lignaggio, attaccò i pilastri della supremazia sociale del baronaggio, in una veemente polemica antifeudale. In entrambi i casi si trattò di un'insubordinazione rischiosa che dà la misura dell'emancipazione dalla mentalità corporativa e dai legami gerarchici sui quali era strutturata la società d'antico regime.

Sebbene la critica del sistema feudale sia una dimensione della riflessione di Filangieri strettamente correlata alla sua condizione di suddito del Regno di Napoli, attraverso di essa è possibile cogliere alcuni elementi importanti della sua concezione dello Stato e del governo. Inoltre, nell'argomentazione di quella critica, troviamo alcuni tra i passaggi più felici dello stile oratorio di Filangieri. Pertanto, conviene prenderla in considerazione, situandola e comprendendola nel quadro storico del Mezzogiorno borbonico.

Nella seconda metà del Settecento, il potere dei feudatari nelle province napoletane era ancora vasto e consistente. I baroni restavano il ceto socialmente

³⁷ G. Filangieri, *Parere presentato al Re sulla proposizione di un affitto sessennale del così detto Tavoliere di Puglia* (30 marzo 1787), in Id. *La Scienza della legislazione e gli opuscoli scelti, col commento intorno alla medesima di Beniamino Constant*, Milano 1855, p. 661.

³⁸ Su Beccaria si veda il bellissimo saggio di Ph. Audegean, «*Dei delitti e delle pene*»: *genesi e significato di un pamphlet giuspolitico*, in D. Ippolito (cur.), *La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale*, Napoli 2014, pp. 71-92 (oltre alla sua ultima monografia *Violenza e giustizia. Beccaria e la questione penale*, trad. di D. Ippolito, Bologna 2023).

dominante e i feudi conservavano un rilievo cospicuo non soltanto sul piano economico ma anche dal punto di vista dell'ordinamento statale. Lungi dall'essersi trasformato in «una semplice classe di proprietari terrieri, decorati di pomposi e vani titoli»³⁹, il baronaggio napoletano manteneva la sua inveterata primazia socio-politica proprio in virtù delle prerogative connesse al feudo, tra le quali spiccava, per importanza istituzionale, l'esercizio della giurisdizione.

La limitazione patita dall'autorità pubblica a causa dell'esistenza della giustizia feudale era aggravata dalle modalità del suo concreto esercizio. La scelta del giudice feudale era rimessa alla discrezionalità dei baroni, i quali, contravvenendo alla legislazione regia, solevano mettere in vendita l'ufficio. Dalla spesa per l'acquisto della carica e dalla privazione di stipendio imposta dal feudatario, derivava, per il giudice, la necessità di provvedere alla sussistenza personale e familiare lucrando sull'espletamento delle proprie funzioni. Ai suoi guadagni, ovviamente, partecipava anche il barone, al quale il giudice non poteva che prestare obbedienza, tanto rispetto alla conduzione dei procedimenti, quanto rispetto al contenuto delle sentenze⁴⁰. La giustizia feudale era quindi una giustizia venale, in cui l'interesse collettivo a una corretta amministrazione soccombeva di fronte al vantaggio personale dei gestori del potere.

In quanto figlio cadetto, Filangieri non si trovò mai a esercitare la giurisdizione nel feudo di famiglia. Della giurisdizione feudale, però, si occupò nel terzo libro della *Scienza della legislazione*⁴¹, stigmatizzandola, in una martellante requisitoria, come «primo anello di quella lunga catena di disordini che interamente distruggono la [...] libertà civile»⁴².

Mirando alla costruzione di un assetto funzionale alla salvaguardia della libertà, egli reclama «la distruzione delle prerogative feudali»⁴³, additandole quali «monumenti dell'antica debolezza de' re, della prepotenza de' grandi e della depressione del popolo»: vergognose vestigia da «consacra[re] alle fiamme e immola[re] alla pubblica felicità»⁴⁴. L'incendiaria istanza è accompagnata da una replica preventiva alle obiezioni e alle argomentazioni degli ideologi della feudalità, che difendevano i poteri dei baroni su un duplice terreno: quello giuspubblicistico, riguardante le leggi fondamentali della costituzione monarchica,

³⁹ B. Croce, *Intorno alla storia del Regno di Napoli*, in «La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia», 21 (1923), p. 276.

⁴⁰ Cfr. R. Ajello, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Jovene, Napoli 1961,

⁴¹ *SL* [3], libro III, parte I, capp. XVII-XVIII, pp. 159-184.

⁴² Ivi, cap. XVII, p. 161.

⁴³ Ivi, cap. XVIII, p. 171.

⁴⁴ Ivi, cap. XVII, p. 164.

quello giusprivatistico, riguardante la legittima titolarità e l'inviolabilità dei diritti acquisiti per giusto titolo. Rispetto al primo, Filangieri oppugna la tesi secondo cui la monarchia, in assenza del potere intermedio della nobiltà, degenera nel dispotismo. Sollevando il «manto di patriottismo e di libertà» tessuto dagli apologeti della giurisdizione baronale, Filangieri scopre la realtà di «un sistema [...] che unisce tutti i vizi dell'anarchia agli orrori della tirannide»⁴⁵. Giustificata con l'esigenza del bilanciamento dei poteri, la feudalità è nei fatti «una specie di governo, che divide lo stato in tanti piccoli stati, la sovranità in tante piccole sovranità; [...] che spezza il nodo sociale in vece di restringerlo; che dà al popolo molti tiranni in vece di un solo re»⁴⁶.

Demistificata la retorica del «governo gotico» idealizzato da Montesquieu, Filangieri si impegna nella confutazione della legittimazione per giusto titolo dei diritti feudali, acquisiti per donazione o vendita da parte del monarca. Poiché nessuno può trasmettere ad altri ciò che non gli appartiene, è il nocciolo della sua argomentazione, quell'alienazione è priva di effetti giuridici, riguardando diritti inerenti alla sovranità di cui il monarca non è proprietario. Aderendo alla concezione contrattualistica di Locke, egli afferma che la titolarità del potere sovrano appartiene al popolo che può delegarne l'esercizio ma non alienarne la titolarità. Il monarca, quindi, non è che un rappresentante del popolo, «un amministratore fiduciario della sovranità»⁴⁷, privo della disponibilità negoziale del suo titolo. Pertanto, ogni cessione di potere pubblico attuata dal monarca a vantaggio dei feudatari, «è di sua natura illegittima [e] nulla»⁴⁸. La giurisdizione feudale è dunque abusiva e la sua abolizione è lecita, giusta e doverosa.

Delle reazioni familiari alle fiammeggianti invettive antibaronali di Filangieri nulla sappiamo. Conosciamo invece le livorose polemiche che esse suscitarono. Se, da un lato, il prestigioso cognome lo tutelava dalle accuse più gravi, dall'altro lo esponeva alla denigrazione e all'insinuazione⁴⁹. Possiamo ben immaginare,

⁴⁵ Ivi, cap. XVIII, p. 173.

⁴⁶ Ivi, pp. 174-175.

⁴⁷ Ivi, p. 181.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Già dopo la pubblicazione del secondo libro della *Scienza*, nel quale l'ordinamento feudale e i suoi contrafforti giuridici erano criticati sotto il profilo economico, Filangieri aveva subito un attacco infamante: «Voi [...] Signor Cavaliere, formate per me un punto di meraviglia. Voi, dico, che siete d'una Famiglia di antichissimi Baroni del nostro Regno, com'è noto, e per la Storia nostra, e per lo corpo delle nostre Prammatiche; Voi siete così avverso al sistema de' feudi, che da ogni luogo della vostr'Opera scagliate de' fulmini distruttori. Bisogna credere, che gran virtù si annidi nel Vostro cuore, che per amore dell'Umanità non vi curiate della distruzione della Vostra Casa! Una suggestione però mi vorrebbe far credere, che non è tutta virtù quella, che appare in Voi in questo particolare; ma che vi sia anche un poco di

del resto, come fosse considerato negli ambienti cortigiani questo aristocratico in rivolta contro il potere aristocratico⁵⁰. E non ci sorprende il fatto che, a dispetto del rango sociale, della notorietà internazionale e dell'autorevolezza intellettuale, le sue aspirazioni politiche non trovarono mai soddisfazione. La *Scienza* lo aveva circondato di molti estimatori; ma gli aveva anche procurato dei nemici; e alcuni di essi, evidentemente, erano molto influenti.

Filangieri aveva piena consapevolezza del prezzo della sua eterodossia: «i miei privati vantaggi e i rapporti della mia condizione – dichiarava – avrebbero dovuto distogliermi» dal toccare gli interessi della «classe [...] più potente dello stato»⁵¹. Tuttavia la sua scelta di campo nell'agone civile implicava un impegno morale:

Alcune verità che io son nell'obbligo d'illustrare [...] – scriveva occupandosi di giurisdizione feudale – mi richiameranno delle persecuzioni e delle sciagure. Io son sicuro di questo pericolo che mi sovrasta, ma mi vergognerei di prevenirlo col silenzio. Allorché ho intrapreso quest'opera, ho giurato di superare tutti que' vili spaventi che potrebbero trattenerne il corso, e, se vivendo sotto il governo del più umano de' re, io non isperassi di trovare nel trono istesso un difensore, l'innocenza delle mie mire e la sicurezza della mia coscienza basterebbero a somministrarmi quella pace che i miei nemici cercherebbero invano di turbare. Nel seno istesso della disgrazia, io goderò della stima degli altri uomini e della stima di me medesimo. Io sarò ugualmente felice nella solitudine e nella città; nell'oblio e nelle cariche, nell'esilio e nella corte⁵².

Le cariche ambite, come si è detto, non arrivarono, e dalla Corte si estraniò disgustato nell'anno stesso in cui queste parole furono impresse. Esule in patria, lontano dalla città, lavorò per anni, in solitudine, al compimento della sua impresa intellettuale.

crepacuore in vedervi Cadetto; e che perciò progettate alla maledetta contra de' feudi» (G. Grippa, *Lettera al Sig. Cavaliere D. Gaetano Filangieri sull'esame d'alcuni suoi progetti politici*, Napoli 1782, pp. 26-27).

⁵⁰ A darcene un'idea è Filangieri stesso in una lettera del 1782 all'amico Giovanni Bonaventura Spannocchi: «Voi piangereste se vedeste il mio stato. L'ignoranza, i pregiudizi, la vanità, l'orgoglio sono congiurati contro di me; ma io li combatto col silenzio del mio gabinetto e col mio disprezzo. Io son compianto nel mentre che compiango gli altri, io son deriso nel mentre che derido. Il maggior piacere ch'io sento in questa pugna è la coscienza di pensare diversamente del resto degli uomini, e di esercitare quel piccolo avanzo di libertà, che la società mi ha lasciato, e che il dispotismo dell'errore vorrebbe togliermi» (cit. in F. Berti, *La ragione prudente*, cit., p. 18).

⁵¹ Ivi, p. 171.

⁵² Ivi, cap. XVII, p. 160.

5. *L'opera di una vita*

Passato a dimorar nella Cava – racconta Donato Tommasi, che a Filangieri fu vicino fino alla morte – la mancanza di una più frequente società di amici che in qualche ora del giorno il distraessero, fece sì che maggiormente s'immergesse ne' letterarii travagli. Quasi ogni dì dodici ore egli dava alla più profonda applicazione, e spesso queste formavano una continua sequela. Costante nel sistema di concedere al sonno brevissimo tempo, era egli sempre l'inverno nel suo gabinetto di studio molte ore prima che il sole si levasse. Queste gravi ed incessanti fatiche, congiunte all'umido e freddo cielo di Cava, [...] gli scossero grandemente la salute⁵³.

Finché il suo corpo resistette ai ripetuti assalti della malattia, Filangieri continuò a dedicare i suoi giorni all'opera che aveva concepito in gioventù. Non aveva neppure vent'anni quando la rivista palermitana «Notizie de' letterati» diede conto di un suo lavoro inedito, intitolato *Della morale de' legislatori*. A recensirlo fu Isidoro Bianchi, firma ben nota nei circoli culturali dell'Illuminismo italiano⁵⁴. Il testo manoscritto di Filangieri non è giunto sino a noi, ma dal riassunto che ne fece il recensore risulta evidente la corrispondenza del suo impianto tematico con quello della futura *Scienza della legislazione*.

Ecco che l'accostamento di Filangieri a Beccaria cade nel vuoto di una distanza incommensurabile. La crepitante ed aurea ispirazione primaverile, nutrita dal calore dell'amicizia e dai fermenti del dialogo, da cui nacque il «miracoloso libretto»⁵⁵ del filosofo milanese è quanto di più lontano si possa immaginare dalla lunga, laboriosa, solitaria, ponderata, estenuante gestazione del trattato filangieriano⁵⁶. Alle radici della distanza c'è la diversa ambizione dei due capolavori: *Dei delitti* vuole sferzare, mentre la *Scienza* vuole spiegare; *Dei delitti* vuole

⁵³ D. Tommasi, *Elogio*, cit., p. 59.

⁵⁴ «Bravo il signor don Gaetano Filangieri, che in così fresca età ha saputo bere ne' migliori fonti de' più bei Geni di questo secolo, li Puffendorf, li Montesquieu, li S. Réal, li Beccaria, ed ha dalle loro opere coll'accortezza dell'ape ingegnosa succhiate le più profittevoli cognizioni, trascurando o ribattendo quelle che attraversano o non conducono al nobile soggetto della sua dissertazione. Noi ci compromettiamo che, animato dall'esempio de' suoi, saprà continuare in così nobili e utili studi e, maturando negli anni, ci darà più maturi frutti de' singolari suoi talenti» (così lo lodava e lo incoraggiava I. Bianchi, *Della morale de' legislatori*, «Notizie de' letterati», n. 19 (12 maggio 1772), pp. 294-98, pubblicato in F. Venturi, *Il giovane Filangieri in Sicilia*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXIV/1 (1968), pp. 29-30).

⁵⁵ Così Piero Calamandrei qualifica i *Delitti* in un discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nella seduta del 27 ottobre 1948. Cfr. «Il Ponte», 3 (1949), p. 229.

⁵⁶ Sulla genesi dei *Delitti* (scritto tra il marzo del 1763 e il febbraio del 1764) si veda la magnifica *Introduzione* di Ph. Audegean a C. Beccaria, *Des délits et des peines. Dei delitti e delle pene*, ed. par Ph. Audegean, Lyon 2009, pp. 9-46.

folgorare, la *Scienza* vuole illuminare; *Dei delitti* vuole spronare, la *Scienza* vuole guidare. Va da sé che alla differente ambizione consegue la differente dimensione: smilzo e affilato, il *pamphlet* di Beccaria; maestoso e squadrato l'edificio di sapienza legislativa costruito da Filangieri.

La costruzione, come si è detto, non giunse a termine; tuttavia, poiché l'architetto ne illustrò il progetto al momento dell'apertura del cantiere, abbiamo un'immagine complessiva dell'edificio. Con lineare nitore, essa è disegnata nel *Piano ragionato dell'opera*, che sunteggia i contenuti dei sette libri previsti. Fissato il fine delle leggi nella conservazione e nella tranquillità dei soggetti (ossia nella tutela della vita, della libertà e della proprietà), nel primo libro Filangieri esamina le regole generali della scienza legislativa, sviluppando la teoria della bontà relativa delle leggi, preliminarmente distinta dalla nozione di bontà assoluta. Il secondo libro propone una politica del diritto dell'economia finalizzata all'obiettivo di accrescere la popolazione e la ricchezza degli Stati europei, attraverso una serie di riforme attinenti alla distribuzione della proprietà, al sistema fiscale, al sistema militare, all'agricoltura, al commercio e alle attività manifatturiere. Il terzo libro è diviso in due parti: la prima concerne la procedura penale, la seconda i delitti e le pene. Entrambe sono connotate da un'accentuazione del carattere prescrittivo del discorso, che in alcuni passaggi prende la forma di un vero e proprio articolato legale. Il quarto libro è diviso in tre parti: la prima si intitola *Delle leggi che riguardano l'educazione*, la seconda *Delle leggi che riguardano i costumi*, la terza *Delle leggi che riguardano l'istruzione pubblica*. Lo scopo generale di queste diverse specie di leggi è quello di formare cittadini virtuosi: capaci (e volenterosi) di contribuire al bene comune. Il quinto libro, interrotto al capitolo ottavo, avrebbe dovuto esaminare i principi *Delle leggi che riguardano la religione*. Nella convinzione che essa fosse necessaria alla convivenza, Filangieri si proponeva di indicare al legislatore i mezzi per contrastare la superstizione e la miscredenza. Il sesto e il settimo libro, restati *in mente philosophi*, avrebbero dovuto trattare i temi civilistici della proprietà e della famiglia.

Impressionante è il piano e impressionante è l'esito della sua – pur parziale – esecuzione. Filangieri pensava in grande (forse per questo affascino Napoleone⁵⁷). Lavorava alla *Scienza della legislazione* e contemporaneamente progettava nuove imprese intellettuali: una *Scienza delle Scienze* e una *Istoria civile, universale e perenne*. Opere senza precedenti, per gli obiettivi a cui miravano⁵⁸. Opere

⁵⁷ Cfr. F. Venturi, *Gaetano Filangieri. Nota introduttiva*, in *La letteratura italiana. Storia e testi*, vol. 46, *Illuministi italiani*, Tomo 5, *Riformatori napoletani*, a cura di F. Venturi, Milano-Napoli 1962, pp. 603-659.

⁵⁸ Cfr. D. Tommasi, *Elogio*, cit., p. 70, dove compare un frammento dell'introduzione alla *Scienza delle Scienze*; e G. Filangieri, *SL* [5], libro IV, parte I, cap. 25, p. 176, dove Filangieri accenna al progetto dell'*Istoria*: «l'idea n'è così ardita, il piano così vasto, che sarebbe

titaniche, come lasciano indovinare i titoli. Ma le difficoltà non inibivano la volontà di conoscenza di Filangieri. Sapeva come muoversi sulle spalle dei giganti. E non soffriva di vertigini.

Antichi e moderni, giuristi e filosofi, storici ed economisti: la trama del suo discorso, nella *Scienza*, è tessuta nel dialogo con i classici. In particolare con chi all'altezza del classico era stato elevato dai contemporanei: i *maîtres à penser* dell'Illuminismo. Non solo Montesquieu; non solo Beccaria: sullo scrittoio di Filangieri sono squadernati i volumi di Raynal, di Rousseau, di Helvétius, di Hume, di Genovesi, dei fisiocratici, degli enciclopedisti... «La *Scienza della legislazione* – ha scritto Francesco Berti – si propone intenzionalmente di essere un compendio dell'illuminismo europeo»⁵⁹: «per la sua organicità, per la passione civile del suo messaggio, per la potenza intellettuale del suo autore» – aveva già rimarcato Vincenzo Ferrone – «si impone all'attenzione del lettore» quale «sintesi ormai matura [...] del grande dibattito intellettuale dei lumi»⁶⁰.

«Compendio», «sintesi»: attenzione a non fraintendere. Questi giudizi non intendono degradare Filangieri dal rango di pensatore a quello di compilatore. La dimensione sintetica dell'opera sta nel suo avvolgente spettro tematico, capace di contenere «decenni di riflessioni nel campo del diritto, della politica, dell'economia, dell'educazione e della religione»⁶¹. Ma tale capienza non è l'effetto di un'abilità rapsodica bensì dell'autonomia intellettuale dell'autore. Filangieri segue un proprio percorso, lungo il quale si alternano i compagni di strada. Di tappa in tappa sceglie le sue guide; ma nel prestare ascolto alle loro voci non smette mai di contemplare le cose con i propri occhi. Studia i problemi e medita le soluzioni. Accoglie indicazioni e giunge a conclusioni. Condivide giudizi ed elabora argomentazioni. Indubbiamente la *Scienza* è attraversata da numerosi «campi di tensione»⁶². Ma – come ha puntualmente rilevato Pietro Costa – a generarli sono le polarità entro cui procede il pensiero dell'autore, non la malaccorta giustapposizione di pensieri altrui. La consueta qualificazione di Filangieri come filosofo eclettico potrebbe anche essere accolta: a patto, però, di

sicuramente accusat[o] d'impossibile esecuzione. Io ho concepito il disegno di quest'istoria, e ne ho preparati alcuni materiali. Verrà forse un tempo nel quale mi occuperò di questo vasto ed ignoto oggetto, e mi riservo di manifestarne allora l'idea e l'esecuzione nel tempo istesso».

⁵⁹ F. Berti, *La ragione prudente*, cit., p. 174.

⁶⁰ V. Ferrone, *I profeti dell'illuminismo. Le metamorfosi della ragione nel tardo Settecento italiano*, Roma-Bari, p. 345.

⁶¹ Ivi, p. 340.

⁶² P. Costa, *La «Scienza della legislazione»: impressioni di lettura*, in «Iride», 47 (2006), p. 182.

evitare l'anacronismo del giudizio censorio e di comprendere che l'ecllettismo è l'abito intellettuale degli illuministi:

L'éclectique – scrive Diderot – est un philosophe qui foulant aux pieds le préjugé, la tradition, l'ancienneté, le consentement universel, l'autorité, en un mot tout ce qui subjugue la foule des esprits, ose penser de lui-même, remonter aux principes généraux les plus clairs, les examiner, les discuter, n'admettre rien que sur le témoignage de son expérience et de sa raison; et de toutes les philosophies, qu'il a analysées sans égard et sans partialité, s'en faire une particulière et domestique qui lui appartienne⁶³.

Il ritratto di Filangieri ben si presterebbe come illustrazione di questa voce dell'*Encyclopédie*. Nell'atteggiamento critico e costruttivo descritto da Diderot, riconosciamo la matrice culturale della *Scienza della legislazione*. Attraverso un'indefessa disciplina di studio e riflessione⁶⁴, Filangieri giunse a formarsi un proprio punto di vista su tutte le questioni tematizzate nell'opera. Non sempre tale punto di vista spicca per originalità. Ma dove originale fu, l'opera sale verso le vette dell'Illuminismo. È il caso del terzo libro, *Delle leggi criminali*: sicuramente annoverabile tra i grandi classici del garantismo penale⁶⁵.

6. Un classico del garantismo

«In nessun periodo come nella seconda metà del secolo XVIII – ha scritto Giovanni Tarello – è stato intensamente dibattuto il problema penale»⁶⁶. Le ragioni dell'intensità di quel dibattito vanno comprese nelle coordinate ideologiche di una visione profondamente rinnovata della *civitas*. Rifiutato l'ordine stabilito, ineguale e autoritario delle gerarchie di *status*, elevato l'individuo a razionale artefice del mondo politico, fissata nella salvaguardia dei suoi diritti la base di legittimità dello Stato, il pensiero illuministico mette a fuoco il problema della legislazione penale come dimensione cruciale dell'ordine civile. La

⁶³ Diderot, *Éclectisme*, in *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, Paris 1755, t. V, p. 270.

⁶⁴ «Pochi giorni della mia vita posso contar di aver travagliato meno di undici ore. Qualche volta delle settimane intere sono passato nel più rigido silenzio ed in un lavoro non interrotto che dalle poche ore destinate al sonno e da pochi momenti destinati al cibo, scrive Filangieri a Giulio Bernardino Tomitano, in una lettera dell'8 gennaio 1785, pubblicata in G. Bianchetti, *Elogi ed altri scritti encomiastici*, Treviso 1864, pp. 63-66.

⁶⁵ Numerosissimi sono i riferimenti alla filosofia penale di Filangieri nel capolavoro di L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale* (1989), Roma-Bari 2018.

⁶⁶ G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna* (1976), Bologna 1997, p. 383.

qualificazione dei reati, la definizione delle pene, l'organizzazione dei giudizi risaltano nel disegno teorico di un paradigma di governo caratterizzato dalla subordinazione della potestà pubblica alla legge, in funzione della tutela dei soggetti. Ripensata la politica a partire dal primato dei diritti, il potere di punire si profila in tutta la sua tragicità. A quali condizioni è giustificabile? Perché, quando e come deve essere esercitato? La consapevolezza della sua necessità, non toglie nulla alla sua terribilità. Indispensabile alla protezione della vita, dell'integrità e della libertà delle persone, esso al contempo ne costituisce una minaccia. È uno scudo potente, ma può ferire quanto le armi da cui difende.

È in questo orizzonte filosofico che Filangieri concepisce ed elabora il terzo libro della sua *Scienza*⁶⁷. Un trattato nel trattato: un libro ampio, analitico e sistematico, carico di aspirazioni nomotetiche. Diversamente dai primi due, infatti, fu scritto nella consapevolezza che a leggerlo sarebbero stati in molti e che, tra questi molti, c'era chi lo attendeva per servirsene a fini pratici: «Il celebre *Franklin* [...] – si legge in una recensione firmata da Angelo Maria Bandini per le «*Novelle letterarie*» – à fatto intendere all'Autore, che egli desidera di osservar le sue idee nella Legislazione Criminale, prima di metter mano al Codice Criminale della Pensilvania»⁶⁸.

Maturata nel confronto con Locke una visione giusnaturalistica dei diritti e dello Stato, Filangieri scopre, con Montesquieu e Beccaria, la dimensione politica e la centralità costituzionale del diritto penale. Alla sua configurazione e ai suoi contenuti è legata la posizione dell'individuo di fronte all'autorità. Dalla latitudine dei divieti, dalle modalità punitive, dalla struttura del processo dipendono la sicurezza e la libertà. Per assicurare questi fini del consorzio civile, Filangieri ritiene necessaria la codificazione delle norme proibitive, sanzionatorie e procedurali: norme che devono essere pensate in relazione all'esigenza di salvaguardare l'individuo tanto dalle azioni offensive dei privati quanto dalle prevaricazioni dei poteri pubblici.

Alla critica di un ordinamento penale, confessionale nelle proibizioni, vessatorio nelle imputazioni, arbitrario nelle decisioni e feroce nelle punizioni, Filangieri accompagna il progetto di un sistema garantista improntato alla logica della

⁶⁷ Sulla dottrina penalistica di Filangieri lo studio più completo è quello di F. Berti, *Il garantismo penale di Gaetano Filangieri*, in «Archivio storico del Sannio», 2 (2006), pp. 147-201. Si vedano anche K. Seelmann, *Gaetano Filangieri e la proporzionalità fra reato e pena. Imputazione e prevenzione nella filosofia penale dell'illuminismo*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1 (2001), pp. 3-25; F. Berti, *Diritto penale e diritti dell'uomo: il garantismo di Gaetano Filangieri*, in *La libertà attraverso il diritto*, cit., pp. 115-147; e D. Ippolito, *Pensamiento jurídico ilustrado y proceso penal: la teoría de las pruebas judiciales en Gaetano Filangieri y Mario Pagano*, in «Jueces para la democracia», 61 (2008), pp. 61-76.

⁶⁸ «*Novelle Letterarie*», n. 6 (8 febbraio 1782), pp. 81-82.

limitazione del potere. Un paradigma nel quale il campo dei divieti legittimi è circoscritto dai principi di materialità, offensività e colpevolezza, che, configurando i delitti come azioni esteriori, lesive degli altrui diritti e imputabili alla responsabilità di un individuo, allarga la sfera soggettiva delle immunità e delle facoltà giuridicamente protette. Sul fronte sanzionatorio, i criteri di legittimità delle scelte legislative sono a loro volta identificati nei principi di necessità, proporzionalità e umanità, che interdicono la comminazione di castighi crudeli e impongono la modulazione della severità delle pene lungo la scala di gravità dei delitti.

L'eredità di Beccaria è pienamente capitalizzata: Filangieri rivendica la depenalizzazione dei comportamenti inoffensivi – criminalizzati perché contrari alla morale corrente o alla dottrina della fede – e reclama la mitigazione delle reazioni repressive del potere, nel quadro di una rifondazione integrale dell'ordinamento basato sul principio di legalità. Laicizzazione, umanizzazione e codificazione: nel suo piano di politica del diritto, Filangieri segue le linee direttrici della riforma penale propugnata nei *Delitti*. Le segue, le sviluppa, le approfondisce e le moltiplica, aggiungendovi il contributo originale della sua analisi teorica e delle sue proposte operative⁶⁹.

Il suo apporto al garantismo dei Lumi è particolarmente rilevante nell'ambito della riflessione sul processo penale, la cui fisionomia, dalla prospettiva filangieriana, appariva viziata da «un miscuglio mostruoso de' principi della romana giurisprudenza [...], della legislazione de' barbari» e di «massime contrarie alla libertà dell'uomo, e distruttive dei dritti più preziosi del cittadino»⁷⁰. Al fine di assicurare quella e questi, risultava dunque necessario impegnarsi in un lavoro organico di progettazione riformatrice, volto a ridefinire nel dettaglio – tassello dopo tassello – l'organizzazione dei giudizi penali:

Lo strepito universale contro l'irregolarità della presente procedura – scrive Filangieri – non ha ancora fatto nascere un nuovo metodo che si dovrebbe all'antico sostituire. La filosofia si è fermata sopra alcuni de' suoi componenti che sono i più manifestamente viziosi, ma non ha ancora distesi i suoi sguardi sopra l'intera macchina. Questo ha renduto inutili i suoi sforzi. [...] Discostiamoci dunque da queste parziali invettive: esaminiamo il sistema della criminale procedura in tutta la sua estensione [...]: alla dipintura de' mali uniamo la scelta de' rimedi⁷¹.

⁶⁹ Ovviamente non mancano le critiche alle tesi di Beccaria. In tema di pena di morte, ad esempio, Filangieri è antiabolizionista. Hanno analizzato con finezza la sua argomentazione L. Prieto Sanchís, *La filosofía penal de la Ilustración*, Lima 2007, pp. 188-195; e A. Tuccillo, *Droit de punir et légitimation de la peine de mort dans la «Science de la législation» de Filangieri*, in «Corpus. Revue de philosophie», 62 (2012), pp. 229-241.

⁷⁰ *SL* [3], libro III, parte II, cap. I, p. 4.

⁷¹ *Ivi*, p. 5.

Il rilievo d'incompiutezza con cui Filangieri marca le distanze dai predecessori è probabilmente ingeneroso, ma non è privo di fondamento. Tanto Beccaria quanto Montesquieu avevano concentrato l'attenzione più sul diritto penale sostanziale che sulla procedura. Mentre le loro risposte alle domande «perché proibire» e «come punire» sono chiare, precise, e puntuali, le loro tesi a proposito dei problemi del giudizio penale sono meno elaborate. Benché nei *Delitti* la critica della procedura contemporanea sia netta, tanto quanto l'enunciazione di principi liberali concernenti la detenzione preventiva, i poteri del giudice e i mezzi di prova, le indicazioni di Beccaria restano lontane dal comporre il «nuovo metodo» ricercato da Filangieri. Di tutta evidenza, il richiamo al processo «*informativo* [...] usato dallo stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli e indifferenti»⁷² non poteva bastare a prospettare un modello valido in vista della riforma giudiziaria.

Il sistema di garanzie elaborato da Filangieri ha quali fonti di ispirazione i due principali paradigmi storici del processo accusatorio: quello della Roma repubblicana e quello dell'Inghilterra contemporanea. Nel solco di Thomasius, egli sfrutta tutta la potenzialità polemica della grande dicotomia *inquisitio/ accusatio*, squalificando ogni componente del metodo inquisitorio come incompatibile con la libertà e valorizzando gli elementi costitutivi del modello accusatorio come strumenti di tutela dell'innocenza e garanzia di verità.

Così al rito d'origine romano-canonica, seguito nelle corti penali europee, e caratterizzato dalla detenzione preventiva incondizionata e illimitata, dal segreto e dalla forma scritta dell'istruzione probatoria, dell'inferiorità della difesa rispetto all'accusa, dalla centralità della confessione nel sistema delle prove legali, dal correlativo uso della tortura come strumento d'inchiesta, dalla confusione tra organi requirenti e organi giudicanti, egli oppone un paradigma antitetico, fondato sulla presunzione di innocenza. Parità e contraddittorio tra le parti, pubblicità e oralità del processo, abolizione della tortura e del sistema probatorio vigente, terzietà e imparzialità del giudice, obbligo di motivazione della sentenza: a partire da queste garanzie Filangieri progetta e propone una riforma della giurisdizione finalizzata a «togliere, quanto più si possa, all'innocente ogni spavento, al reo ogni speranza, ed a' giudici ogni arbitrio»⁷³.

Quando apparve in edizione francese il secondo libro della *Scienza (Delle leggi politiche ed economiche)* un recensore, nient'affatto ostile, osservò che l'«opera non insegna molto più di quanto la Francia già non sappia grazie ai suoi

⁷² C. Beccaria, *Dei delitti*, cit., XVII, p. 46.

⁷³ *SL* [3], libro III, parte II, cap. I, p. 7.

economisti»⁷⁴. Ebbene, nessuno poté esprimere un giudizio simile sul terzo libro. Filangieri era andato a scuola di economia dai riformatori d'Oltralpe. Ma – tanto al di là che al di qua delle Alpi – tutti i riformatori presero lezioni di diritto penale da Filangieri.

7. *L'altalena della fortuna*

La rilevanza del pensiero filangieriano nello sviluppo della riflessione sui delitti e sulle pene continuò a essere riconosciuta anche quando, nel XIX secolo, la dottrina giuridica ripudiò l'approccio al diritto, i postulati filosofici e i motivi politici della *Scienza della legislazione*. Seppur con atteggiamento prevalentemente oppositivo, i penalisti non cessarono di confrontarsi con le tesi normative argomentate nell'opera⁷⁵: nemmeno dopo che, nel dibattito politico e culturale, il prestigio dell'autore cominciò a declinare.

Ad affievolirne l'influenza contribuì, con il suo peso intellettuale e la sua penna acuminata, il campione della «libertà dei moderni»⁷⁶, Benjamin Constant; il quale, tra il 1822 e il 1824, diede alle stampe un idiosincratico e tagliente *Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri*⁷⁷. L'attrattività e la diffusione della *Scienza* ne risultarono fortemente sminuite: se nel quarantennio precedente essa circolò in 21 edizioni italiane, appena 3 ne apparvero in quello successivo; e alle 19 edizioni straniere pubblicate sino al 1822, solo 4 ne seguirono nel corso del secolo⁷⁸.

⁷⁴ «Journal encyclopédique ou universel», tome III, partie III (1^{er} mai 1787), p. 409.

⁷⁵ Cfr. M.R. Di Simone, *Gaetano Filangieri e i criminalisti italiani della prima metà dell'Ottocento*, in A. Trampus (cur.), *Diritti e costituzione. L'opera di Gaetano Filangieri e la sua fortuna europea*, Bologna 2005, pp. 165-230.

⁷⁶ Il riferimento, ovviamente, è al celebre discorso di B. Constant, *De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes* (1819), trad. it. *Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni*, Roma 1992.

⁷⁷ B. Constant, *Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri*, Paris 1822-1824. Cfr. P. Cordey, *Benjamin Constant, Gaetano Filangieri et la «Science de la législation»*, in «Revue européenne des sciences sociales», 18 (1980), pp. 55-79; V. Frosini, *Filangieri e Constant: un dialogo fra due secoli*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2 (1983), pp. 351-361; M. Barberis, *Benjamin Constant. Rivoluzione, costituzione, progresso*, Bologna 1988, pp. 290-300; V. Ferrone, *La società giusta ed equa*, cit., pp. 284-314; G. Pecora, *Il pensiero politico di Gaetano Filangieri. Una analisi critica*, Soveria Mannelli 2007, pp. 24-80; A. Trampus, *Autour du Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri de Benjamin Constant*, in «Annales Benjamin Constant», 37 (2012), pp. 83-125; 38 (2013), pp. 35-78.

⁷⁸ A. Trampus, *La genesi e le edizioni della «Scienza della legislazione»*, in *SL* [7].

Attaccando quel complesso monumentale dell'Illuminismo che è il trattato filangieriano, Constant intendeva liquidare complessivamente l'eredità dell'Illuminismo, per rafforzare l'egemonia liberal-moderata sulla cultura politica d'orientamento progressista. A tal fine gli occorreva costruire un bersaglio monolitico: ridurre il pluralismo ideologico dei Lumi a un pensiero unico da screditare in blocco, rilevandone le aporie, le contraddizioni e le pericolose illusioni. Ecco, dunque, che sotto il bisturi della critica constantiana il volto di Filangieri assume i connotati inquietanti dei banditori della «libertà degli antichi»:

prétendre, comme Mably, Filangieri et tant d'autres, étendre sur tous les objets la compétence de la loi, c'est organiser la tyrannie, et revenir, après beaucoup de déclamations oiseuses, à l'état d'esclavage dont on espéroit se délivrer; c'est soumettre de nouveau les hommes à une force illimitée, également dangereuse soit qu'on l'appelle de son vrai nom, qui est despotisme, soit qu'on la pare d'une appellation plus douce, celle de législation.

[...] le système de Filangieri – leggiamo poco dopo – ne diffère en rien de celui de Rousseau [...]. La législation, suivant Filangieri, comme la société suivant Jean-Jacques, seroit une puissance illimitée, despotique, au profit de laquelle tout l'être individuel se trouveroit aliéné⁷⁹.

Il Filangieri di Constant è un filosofo che, pur elevando la libertà a ragion d'essere dell'ordine politico, risulta incapace di escogitare i mezzi adeguati allo scopo, finendo col disegnare un ordine intrinsecamente avverso alla libertà. Affidare alla buona politica del diritto la tutela dei diritti significa infatti mettere il destino degli individui nelle mani del legislatore, scommettendo tutto sulla sua bontà. Secondo Constant, l'errore fatale di Filangieri è quello comune ai teorici dello Stato che, a partire dalla constatazione che molti mali derivano dalle cattive leggi, giungono alla conclusione che la realizzazione del bene dipende dal legislatore⁸⁰:

En conséquence, il considère sans cesse, dans son ouvrage, le législateur comme un être à part, au-dessus du reste des hommes, nécessairement meilleur et plus éclairé qu'eux: et s'enthousiasmant pour ce fantôme créé par son imagination, il lui accorde sur les êtres soumis à ses ordres une autorité qu'il ne songe que par intervalles à contenir ou à limiter⁸¹.

L'intera diatriba di Constant è giocata lungo la linea dell'opposizione tra il suo costituzionalismo liberale, solidamente ancorato alla protezione dei diritti individuali di fronte all'azione del legislatore, e il paradigma giuspolitico

⁷⁹ B. Constant, *Commentaire*, cit., vol. 1, p. 41 e p. 51.

⁸⁰ Ivi, p. 35.

⁸¹ Ivi, p. 36.

dell'illuminista italiano, sospeso all'immagine fantasmatica di un legislatore che agisce quale protettore dei diritti: «Ce que Filangieri veut obtenir du pouvoir en faveur de la liberté, je veux qu'une constitution l'impose au pouvoir»⁸². Proprio nell'assenza della costituzione dall'armamentario concettuale della *Scienza*, Constant addita la principale fallacia del discorso filangieriano sulle virtù benefiche della legislazione: «Quand il n'y a point de constitution, non seulement le pouvoir fait les lois qu'il veut, mais il les observe comme il veut»⁸³.

Espulso dal *think tank* del costituzionalismo moderno in forza della fulminante censura di Constant, nei decenni a seguire Filangieri uscì dalla scena del dibattito politico attraverso il *tunnel* dell'inattualità: riguardato, quando non negletto, come il tipico ideologo dell'assolutismo illuminato; ossia di un modello di governo inscindibilmente legato – col suo carico di ambiguità, velleità, attese e delusioni – a una stagione definitivamente conclusa della storia europea. Di conseguenza la *Scienza*, declassata a documento di quel passato inerte, perse il credito dottrinale che ne assicurava la circolazione internazionale e cadde nel polveroso oblio degli scaffali delle biblioteche.

Nell'ultimo ventennio, tuttavia, una copiosa fioritura di studi innovativi, corroborata dalla valorosa impresa dell'edizione critica della *Scienza*⁸⁴, ha restituito all'illuminista napoletano l'alto profilo politico riconosciutogli dai contemporanei e ha modificato profondamente l'interpretazione tradizionale del suo pensiero, affrancandolo dai vincoli plumbei dell'assolutismo illuminato. Promotore della riscoperta dell'opera filangieriana è stato Vincenzo Ferrone, che in essa ha colto, evidenziato e valorizzato ciò che Constant, nella sua lettura unilaterale e strumentalmente parziale, aveva recisamente negato: la presenza del linguaggio e delle ragioni del costituzionalismo⁸⁵.

Ponendo al centro di ogni intervento di governo proprio l'uomo e i suoi diritti, – sottolinea Ferrone – Filangieri chiarì la natura di limite al potere politico del moderno giusnaturalismo [...]. Basta leggere con attenzione la sua aspra critica al modello costituzionale di tipo cetuale illustrato da Montesquieu nell'*Esprit des lois* [...] per comprendere l'importanza della *Scienza della legislazione* nella fondazione del costituzionalismo illuministico. Un costituzionalismo dalle caratteristiche precise ed inconfondibili con quanto emergerà nel periodo rivoluzionario, polemico con

⁸² Ivi, p. 5.

⁸³ Ivi, p. 34.

⁸⁴ Cfr. nota 2.

⁸⁵ Sul costituzionalismo di Filangieri, oltre a V. Ferrone, *La società giusta ed equa* cit., si vedano I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., pp. 521-525; F. Berti, *Modello britannico, modello americano e antidispotismo: Filangieri e il problema della costituzione*, in *Diritti e costituzione*, cit., pp. 19-60. A. Trampus, *Filangieri et le langage de la constitution*, in «Nuevo Mundo-Mundos Nuevos», 6 (2007), pp. 1-12.

quello britannico di natura consuetudinaria, teso a rivendicare una costituzione scritta intesa come un «piccolo codice delle leggi fondamentali», secondo il nascente modello americano, rispettosa dei diritti e contraria a quell'onnipotenza del legislativo rispetto ai diritti che emergerà ben presto dalle letture rousseauiane dei rivoluzionari francesi⁸⁶.

Risemantizzata in questa chiave ermeneutica, la *Scienza* reagisce a tutte le deformazioni della critica constantiana:

Contro il repubblicanesimo degli antichi, teorizzato da Rousseau e da Mably che concepivano la democrazia solo in termini di democrazia diretta, da attento e simpatetico osservatore delle vicende americane, Filangieri comprese per tempo l'avvento di una concezione originale e moderna del repubblicanesimo come larga partecipazione alla cosa pubblica attraverso il meccanismo del governo rappresentativo⁸⁷.

Diritti fondamentali, costituzione scritta, rappresentanza politica: nel costituzionalismo di Filangieri, Ferrone ravvisa «le radici illuministiche della cultura democratica e repubblicana dell'Italia contemporanea»⁸⁸:

Tutta la *Scienza della legislazione* risulta incomprensibile se si perde di vista l'afflato repubblicano che la pervade in ogni riga. Dalle leggi sulla nuova religione civile da creare per garantire quel patriottismo costituzionale inteso come forte e indispensabile legame comunitario, alla costruzione di una libera sfera pubblica attraverso la rivendicazione della libertà di stampa, alla richiesta di una istruzione pubblica nazionale aperta a tutti, sino alla tassazione progressiva per garantire un minimo di giustizia distributiva e il rispetto del diritto di tutti alla ricerca della felicità⁸⁹.

Anche il lettore più esperto, a questo punto, può sentirsi smarrito e confuso: spiazzato dal conflitto incompontibile delle interpretazioni: Filangieri è un intellettuale organico alla monarchia o un profeta della repubblica democratica? È un Rousseau in sedicesimo o un Jefferson in potenza? È un alfiere del

⁸⁶ V. Ferrone, *Le radici illuministiche del costituzionalismo democratico e repubblicano dell'Italia contemporanea: il caso Filangieri*, in *Diritti e costituzione*, cit., p. 16.

⁸⁷ Ivi, pp. 16-17.

⁸⁸ V. Ferrone, *La società giusta ed equa*, cit., p. V. Le tesi di Ferrone sono state discusse, tra gli altri, da C. Capra, *Repubblicanesimo dei moderni e costituzionalismo illuministico: riflessioni sull'uso di nuove categorie storiografiche*, 100-101 (2003), pp. 355-371 (cui Ferrone ha risposto in *ivi*, 104 (2004), pp. 400-407); F. Berti, *Il repubblicanesimo di G. Filangieri*, in «Il Pensiero politico», 1 (2004), pp. 108-113; V. Criscuolo, *Albori della democrazia nell'Italia in rivoluzione*, Milano 2006, pp. 33-42; F. Simon, *Diritti umani, repubblicanesimo dei moderni ed equità sociale: le nuove categorie della storiografia su Gaetano Filangieri*, in «Rivista di storia del pensiero economico», 2 (2007), pp. 1-14.

⁸⁹ V. Ferrone, *Le radici*, cit., p. 17.

legicentrismo o un teorico del costituzionalismo? Chi voglia schiarirsi le idee e orientarsi tra questi dilemmi deve accostarsi alle pagine della *Scienza* con la consapevolezza che nessuna delle sue articolazioni, nessuna delle sue sfaccettature può essere obliterata nell'intellezione del testo e che di tutte occorre tener conto nella determinazione del suo significato politico. Organicismo e giusnaturalismo, sovranità e diritti, autonomia soggettiva e dirigismo statale, dimensione pubblica e sfera privata, interessi individuali e virtù civili, libero mercato e giustizia sociale: le tensioni del pensiero filangieriano non possono essere sciolte cancellandone gli elementi costitutivi⁹⁰. Parimenti scorretto è esasperarle in rigide dicotomie contraddittorie, che, sul terreno della comprensione storica, aprono il baratro dell'anacronismo.

8. *Ombre dei Lumi*

Un tentativo di spiegare il conflitto delle interpretazioni si trova nella più recente monografia su Filangieri; il cui autore, Gaetano Pecora, oltre a svolgere «una analisi critica» del suo «pensiero politico»⁹¹, ne prende in esame l'altalenante fortuna:

sarà pur vero – egli scrive – che gli interpreti v'hanno messo del loro nella *Scienza*, qui e là sformandola senza arricchirla; sarà pure vero che talvolta hanno fatto pronunciare a Filangieri le loro parole; sarà pure vero che hanno premiato certi temi sacrificandone altri; sarà vero questo e altro ancora, resta il fatto però che essi hanno trovato la pagina, il capitolo addirittura libri interi hanno trovato dove piantare il punto d'appoggio che conforta di prova i loro assunti. Segno che nei cinque libri della *Scienza*, non c'è un solo motivo, un motivo unico che con la bella felicità della coerenza tira il lettore fino all'ultima pagina⁹².

La spiegazione del conflitto, dunque, non va cercata tanto nella soggettività degli interpreti quanto nei caratteri dell'oggetto interpretato. Cosicché Pecora, destrutturando l'ordito tematico della *Scienza*, ne mette in evidenza il *deficit* sistematico: le oscillazioni, gli slittamenti e le ambiguità di una riflessione giuspolitica in cui «manca l'unità dell'ispirazione e dove spesso si accavallano gli

⁹⁰ Si rinvia nuovamente all'intervento (breve, ma denso e acuto) di P. Costa, *La «Scienza della legislazione»*, cit., pp. 182-187.

⁹¹ G. Pecora, *Il pensiero politico di Gaetano Filangieri* cit. A proposito di questo saggio (avvincente per la prosa pirotecnica) si veda D. Ippolito, *La «Scienza della legislazione»: osservazioni critiche su «una analisi critica»*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 809-826.

⁹² G. Pecora, *Il pensiero politico*, cit., p. 100.

elementi più diversi i quali finiscono con l'urtarsi tra loro», mettendo Filangieri «in contraddizione con se stesso»⁹³.

Le radici di tali incoerenze, secondo Pecora, affondano in un terreno ideologico sconnesso, modellato dal difforme lavoro di due distinte correnti dottrinali, irriducibili entro un unico alveo teorico: l'individualismo, che afferma il primato assiologico della persona umana, la cui libertà e la cui dignità sono concepite quali supremi criteri di giustizia e quali scopi dell'ordine sociale; e l'organicismo che, assimilando il corpo politico al corpo fisico e postulando la superiorità del tutto nei confronti delle parti che lo compongono, indica nello Stato un bene più alto rispetto ai singoli individui, il cui valore (strumentale) è commisurato alla funzione svolta nell'organismo sociale.

Sottesa all'intera opera, quest'antinomia strutturale esplose nel passaggio dalla riforma del diritto di punire al progetto di pedagogia civile. Se nel terzo libro Filangieri aveva superato in scia tutti i teorici del garantismo penale, sviluppando originalmente la filosofia giusnaturalistica dei diritti fondamentali, nel quarto libro e nel quinto, trattando di educazione, costumi, istruzione pubblica e religione, egli sposta il centro di gravitazione delle sue riflessioni dal bene degli individui al bene dell'intera comunità, da cui vengono a dipendere i doveri dei membri che la compongono e i compiti dei suoi reggitori politici. Sotto il potente influsso del comunitarismo di Platone, l'ideale filangieriano di uno Stato secondo ragione finisce con l'assumere i contorni dello Stato etico.

Calato in un universo ideologico ripiegato sull'antichità, il lettore si trova al cospetto di una società politica in cui i giovani sono educati a venerare le leggi e a non vivere che per la patria, in cui ogni forma di espressione artistica è vincolata agli scopi pedagogici perseguiti dal legislatore, in cui il credo religioso è il contrafforte del potere civile e i ministri del culto sono pubblici ufficiali. L'individualismo etico profilatosi nelle istanze di laicizzazione del diritto penale svanisce di fronte a un grandioso piano di palingenesi morale, che assegna allo Stato il compito di forgiare l'uomo nuovo: il cittadino virtuoso dedito al bene comune e pronto a sacrificarsi per la collettività, ai cui scopi dirige le proprie azioni, annientando la propria individualità.

I tratti olistici e i risvolti autoritari di questa società eticamente omologata dall'alto convivono dunque, nella *Scienza*, con il garantismo e il costituzionalismo. Né quelli né questi possono essere ignorati nella ricostruzione del pensiero dell'autore. Ma limitarsi a rilevarne la contraddizione non ne consente un'adeguata comprensione. Le ragioni profonde di questa problematica coesistenza vanno spiegate. Come ha tentato di fare, con rigore filologico e intelligenza critica, Francesco Berti; il quale, esaminando i contenuti etico-statalistici del quarto

⁹³ Ivi, p. 3.

e del quinto libro della *Scienza*, ne ha ravvisato la scaturigine filosofica nella medesima concezione giusnaturalistica in cui è incardinata la teoria illuministica dei diritti dell'uomo⁹⁴.

Postulando l'esistenza di valori assoluti razionalmente conoscibili, di una morale ontologicamente fondata, di un ordine naturale cui deve uniformarsi l'ordine politico, la teoria dello Stato di Filangieri porta in sé le ragioni del disciplinamento sociale e della edificazione morale: se l'etica è predicabile di verità e la verità è una sola, allora lo Stato – per plasmare una società armonica – deve far sì che tutti i cittadini la conoscano e la condividano, in modo che le norme di giustizia del diritto naturale, ancor prima d'essere difese dalle sanzioni delle leggi positive, vivano nell'immanenza delle coscienze individuali educate alla virtù.

Ecco che allora l'*ethos* civico del repubblicanesimo trova la sua consacrazione negli assunti filosofici del giusnaturalismo, sostanziando l'illuminismo politico di Filangieri di un'assiologia complessa, in cui la rivendicazione dei diritti umani convive con gli esigenti valori del comunitarismo. Un simile sistema di pensiero potrà certamente apparire incoerente e contraddittorio alla luce di una rigorosa analisi concettuale. Dal punto di vista storiografico, però, la prospettiva cambia e la *Scienza della legislazione* (opera «ambigua» e «sfuggente»⁹⁵ se letta attraverso categorie interpretative predefinite e costretta nello schema dicotomico individualismo/organicismo) consente di riconoscere l'identità politica del suo autore: un illuminista che, contro l'ordine sociale e istituzionale d'Antico regime, si batte per una rifondazione integrale della convivenza civile sulla base di un inedito paradigma costituzionale, permeato di ideali repubblicani.

⁹⁴ Cfr. F. Berti, *La ragione prudente*, cit., pp. 526-560.

⁹⁵ G. Pecora, *Il pensiero politico*, cit., p. 5.